



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
Indirizzo musicale
Viale J. F. Kennedy, n. 139 00043 CIAMPINO - Distretto 40
☎ / fax 06/7912042 ✉ rmic8a000e@istruzione.it
p.e.c.: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it
sito: www.icleonardodavinci.it
Codice Fiscale: 90049400584 - Codice ministeriale: RMIC8A000E (PAI)

Prot. N. 3785/MI.4.1

Ciampino 28/09/2020

COMUNICAZIONE N. 45

A tutto il Personale
A tutti i Genitori

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID

Si riportano le indicazioni operative fondamentali disposte dalla Regione Lazio da adottare nelle scuole per la gestione di casi e focolai Covid:

- Nel Lazio è stata prevista l'istituzione in tutte le Asl dell'**Equipe AntiCovid-19** per le scuole (nota prot. Reg. Lazio n. U0736775 del 28/08/2020), composta da esperti di sanità pubblica e della medicina del territorio, al fine di favorire il raccordo funzionale e la stretta collaborazione tra la Scuola/servizio educativo e i professionisti sanitari coinvolti.
- In presenza di sospetto o accertato focolaio è raccomandato il ricorso ai test antigenici come strumento diagnostico di primo livello, sia in contesti di interventi in sede che presso i drive in regionali. Il test molecolare dovrà essere preferibilmente riservato a conferme di eventuali positività al test antigenico, a persone sintomatiche a rischio di sviluppare malattie gravi in ragione delle eventuali comorbidità e nelle persone in contatto regolare con individui a rischio di sviluppare malattie gravi

SCENARI POSSIBILI

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CON SOSPETTA INFEZIONE

- **Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a scuola**

ALUNNO - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente identificato del personale scolastico (che non presenta fattori di rischio):

- indossa la mascherina chirurgica; se l'età del bambino o altre particolari condizioni non consentono un adeguato distanziamento fisico, indosserà anche i guanti e schermo/occhiali protettivi come precauzioni da contatto con secrezioni/fluidi corporei;

- fa indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. In assenza di mascherina istruisce l'alunno sul rispetto dell'etichetta respiratoria senza creare allarmismi o stigmatizzazione.
- accompagna l'alunno nell'ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.
- misura la temperatura corporea con termometro a distanza
- telefona immediatamente ai genitori/tutore legale che avvisano e attivano il PLS/MMG
- avvisa tempestivamente l'équipe AntiCovid-19 ai recapiti all'uopo identificati.
- rassicura l'alunno e attende l'arrivo dei genitori che potranno entrare indossando una mascherina chirurgica.

OPERATORE SCOLASTICO - Se un operatore scolastico presenta sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2 indossa una mascherina chirurgica, avvisa il referente scolastico per COVID-19 e si reca nella stanza dedicata o in un'area di isolamento. Il referente scolastico per COVID-19 provvede a farlo immediatamente sostituire in classe e avvisa tempestivamente l'Equipe AntiCovid-19 ai recapiti indicati. L'équipe AntiCovid-19 valuta con l'operatore scolastico che nel frattempo ha avvisato il suo MMG l'opportunità di rientrare al proprio domicilio. L'équipe AntiCovid-19 e/o il MMG valuteranno l'indicazione e la modalità di esecuzione del test diagnostico (passaggio al drive-in prima del rientro a domicilio, test in sede scolastica o in relazione all'urgenza del quadro clinico, valutazione in PS con ARES 118).

L'équipe AntiCovid-19 valuta con il PLS/MMG del caso sospetto (avvisato dai genitori per gli alunni), con il referente scolastico Covid-19 e nel caso degli alunni con i genitori/tutore legale, l'indicazione e la modalità di esecuzione del test diagnostico (passaggio al drive-in prima del rientro a domicilio, test in sede scolastica o in relazione all'urgenza del quadro clinico, valutazione in PS con ARES 118). Se viene posta indicazione al test diagnostico questo deve essere effettuato il più rapidamente possibile, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020.

Qualora l'équipe AntiCovid-19 non fosse in grado di garantire un intervento in sede scolastica nei tempi coerenti con lo scenario a causa dell'elevato numero di richieste, per la valutazione congiunta può essere utilizzata la piattaforma "salute digitale" secondo le modalità descritte nella Determina Commissario ad acta U00103 del 22 luglio 2020, previo consenso dei genitori per gli alunni.

Dopo che la persona sintomatica è uscita dalla stanza di isolamento il referente scolastico per COVID-19 dispone la pulizia e la disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento e ne verifica l'effettiva esecuzione da parte del personale preposto. Qualora il caso sospetto venga confermato come caso COVID-19, la scuola provvede a far effettuare un più ampio intervento di sanificazione negli ambienti della struttura scolastica in cui il caso ha o avrebbe potuto transitare o sostare.

- **Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a domicilio**

ALUNNO - L'alunno non deve recarsi a scuola. I genitori devono informare il PLS/MMG che prende in carico il paziente. Se il PLS/MMG pone il sospetto di COVID-19, deve prescrivere il test diagnostico secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020. La prescrizione del test sostanzia il sospetto diagnostico e pertanto, deve essere obbligatoriamente seguita da immediata comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per residenza/domicilio. In ogni caso, i genitori dello

studente devono comunicare al referente scolastico per COVID-19 l'assenza scolastica per motivi di salute, e specificare se è stato prescritto o meno il test diagnostico per sospetto COVID-19. In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta l'équipe AntiCovid-19

OPERATORE SCOLASTICO –L'operatore deve restare a casa, deve informare il MMG che prende in carico il paziente. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, deve prescrivere il test diagnostico. La prescrizione del test sostanzia il sospetto diagnostico e pertanto, deve essere obbligatoriamente seguita da immediata comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per residenza/domicilio. L'operatore scolastico comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico e avvisa tempestivamente il referente scolastico per COVID-19 in caso di prescrizione di test diagnostico per Covid-19. In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta l'équipe AntiCovid-19

L'alunno o l'operatore scolastico sottoposto a test diagnostico per COVID-19 deve restare in isolamento fiduciario fino all'esito del test mantenendo le misure precauzionali prescritte. Se il test diagnostico è negativo, ma a giudizio del pediatra o medico curante non si esclude il sospetto di COVID-19, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. La persona deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

Se la diagnosi di COVID-19 viene esclusa, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che la persona può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali (Nota Regionale n. prot U789903 del 14 settembre 2020) Se viene confermata l'infezione da SARS-CoV-2, il caso verrà notificato al SISP che provvederà a inserire i dati nella piattaforma Emergenza Coronavirus (ECV) e procederà come di seguito descritto.

CONTATTI CON ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO (STRETTI)

Nel contesto scolastico, i contatti con esposizione ad alto rischio (stretti) possono essere: gli studenti e personale che hanno condiviso un'aula con il caso confermato durante lo stesso periodo di tempo; altri studenti e personale con cui il caso confermato ha trascorso del tempo, ad esempio gli studenti con i quali il caso confermato è stato nelle immediate vicinanze durante le pause o le attività sportive, nella mensa, palestra o parco giochi scolastico; studenti e personale in collegi/ scuole residenziali anche quelli che dormono nella stessa stanza o condividono una cucina comune, uno spazio sociale e/o un bagno.

Nei bambini di età inferiore ai 6 anni è difficile l'applicazione di alcune misure di prevenzione (mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso di mascherine). Ciò deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto.

L'Equipe AntiCovid-19 provvederà a disporre le misure di isolamento e sorveglianza ai contatti stretti identificati e deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. L'Equipe AntiCovid-19 avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. Si rammenta che per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti, particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo all'Equipe AntiCovid-19.

Il test diagnostico andrebbe eseguito prioritariamente alle persone che presentano sintomi, le persone a rischio di sviluppare malattie gravi o in contatto regolare con persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi. Anche le persone asintomatiche identificate come contatti ad alto rischio (stretti) dei casi dovrebbero essere prese in considerazione per il test diagnostico.

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal SISP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO COVID-19 O CHE RICADE NELLA DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

Un alunno o un operatore scolastico, convivente di un caso, deve essere considerato contatto stretto e deve essere posto in quarantena dal SISP. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena e familiari conviventi), non necessitano di quarantena, se non emergono positività di eventuali test diagnostici. I genitori/tutore legale di alunni e gli operatori scolastici posti in quarantena a seguito di indagini epidemiologiche, devono darne comunicazione immediata al dirigente scolastico/referente scolastico per COVID-19. **Si rammenta che per i contatti stretti posti in isolamento un eventuale test diagnostico per COVID-19 negativo non riduce la durata dell'isolamento (14 gg dall'ultima esposizione).**

VALUTAZIONE EVENTUALE PRESENZA DI UN FOCOLAIO

Un elevato numero di assenze in ambito scolastico sia degli studenti che dello staff può porre il sospetto di circolazione nella comunità scolastica, pertanto il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare a Equipe AntiCovid-19 se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Certi di una fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993